

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 novembre 2019, n. 164.

Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto del 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'articolo 1, commi da 422 a 434, concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo i principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 427, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che il personale assunto, ai sensi del comma 426, è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che l'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto;

Visto l'articolo 1, comma 428, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che i menzionati Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il personale della ricerca sanitaria, previa verifica requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto previsto dal predetto comma 427;

Visto l'articolo 1, commi 426 e 428, della citata legge n. 205 del 2017, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del predetto personale ha durata di cinque anni con possibilità di rinnovo per la durata di ulteriori cinque anni e con inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN) a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo contrattuale;

Visto l'articolo 1, comma 430, della citata legge n. 205 del 2017, secondo cui gli Istituti possono utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfa i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;

Visto l'articolo 1, comma 432, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 543 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il citato decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;

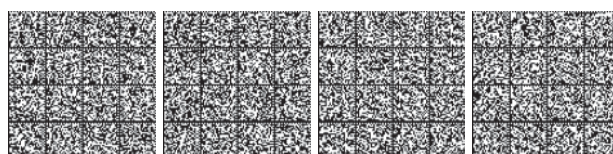
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti del medesimo decreto legislativo relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali;



Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria – stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato 1 del predetto CCNL, concernenti l'istituzione dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria»;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 3 del menzionato CCNL, riguardante le tre posizioni retributive, iniziale, intermedia ed elevata, individuate per ciascuno dei due profili professionali, volte a valorizzare la specificità delle funzioni e delle attività svolte;

Viste le declaratorie dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» di cui all'allegato 1 del citato CCNL;

Considerato altresì che l'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 205 del 2017, prevede che il rapporto di lavoro del personale della ricerca sanitaria è disciplinato valorizzando le specificità delle funzioni e delle attività svolte;

Ritenuto che l'inquadramento del personale nel profilo professionale di «ricercatore sanitario» o di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» è disposto sulla base dei contenuti professionali dei profili definiti nelle declaratorie del predetto CCNL, allegato 1;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2019;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota dell'Ufficio legislativo n. 5488 del 24 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché la presa d'atto del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 10676 dell'8 novembre 2019;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e individua le condizioni e i criteri per la valutazione annuale del personale di ricerca sanitaria e addetto alle attività di supporto alla ricerca sanitaria, per la valutazione d'idoneità per l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro a conclusione dei primi cinque anni di servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS, e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di segui-

to IZS, nonché per la valutazione ai fini dell'eventuale immissione nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, di seguito SSN, a seguito del completamento del secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.

Art. 2.

Valutazione annuale del ricercatore sanitario

1. Il personale rientrante nel profilo professionale del ricercatore sanitario è soggetto a valutazione annuale da parte del direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore generale dell'IZS. Al ricercatore sanitario, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sezione ricerca, allegato 1, sono attribuiti, dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, gli obiettivi annuali sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici dall'Istituto, individuati in relazione alla programmazione della ricerca. Il ricercatore, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, redige apposita relazione sull'attività di ricerca svolta nell'anno considerato, anche in ambito clinico e istituzionale.

2. La direzione scientifica dell'IRCCS e la direzione generale dell'IZS, annualmente e almeno trenta giorni lavorativi prima della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, consegnano il report risultante dai sistemi bibliometrici internazionali, di cui all'Allegato A, paragrafo 1, al soggetto interessato dalla valutazione.

3. I criteri per la valutazione annuale di cui al comma 1 sono definiti, sul modello di quanto previsto per il restante personale del comparto sanitario, da un apposito nucleo di valutazione, nominato dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, che lo presiede, e composto da due componenti dallo stesso individuati tra i dirigenti dell'IRCCS o dell'IZS. Il nucleo di valutazione deve preliminarmente determinare un punteggio minimo al di sotto del quale la valutazione è considerata negativa.

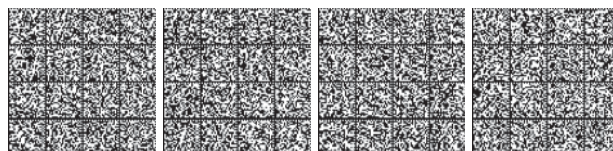
4. In caso di valutazione negativa, il ricercatore può presentare al nucleo di valutazione un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.

5. L'esito negativo della valutazione annuale per tre anni consecutivi determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 3.

Valutazione del ricercatore sanitario a conclusione dei primi cinque anni di servizio

1. Il personale rientrante nel profilo professionale del ricercatore sanitario, a conclusione dei primi cinque anni di servizio, è soggetto a valutazione d'idoneità per il passaggio al successivo periodo contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017, secondo



le modalità di cui al presente articolo, sulla base degli indicatori previsti dall'Allegato A, paragrafo 1.

2. Presso l'IRCCS e l'IZS, è istituita, ai fini del comma 1, tenendo conto dell'equilibrio di genere, una commissione scientifica composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un suo delegato e, per l'IZS, dal direttore generale o da un suo delegato, nonché da due dirigenti dell'Istituto e da due esperti esterni, individuati rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, in base alla specifica area di competenza del ricercatore.

3. La commissione scientifica esprime una valutazione d'idoneità sulla base dei seguenti elementi di giudizio:

a) esiti delle valutazioni annuali riportati nel corso del quinquennio;

b) indicatori bibliometrici previsti per la partecipazione come responsabile di progetto al bando per la ricerca finalizzata del Ministero della salute per la sezione «Giovane Ricercatore»;

c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal e Incites), compreso m - Index;

d) eventuali bandi di ricerca competitivi vinti;

e) relazione redatta dal valutato sull'attività di ricerca svolta, anche in ambito clinico e istituzionale;

f) altre attività di ricerca, comprese quelle in ambito clinico e istituzionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera e), contiene anche il profilo personale del ricercatore (*personal statement*) ed eventuali periodi d'interruzione dell'attività di ricerca, con la relativa indicazione della causa. La relazione può anche contenere riferimenti alla personale evoluzione professionale e scientifica, alla direzione da intraprendere per migliorare ulteriormente la propria esperienza e competenza ovvero per acquisirne eventualmente di nuove, alla partecipazione a congressi internazionali, alle eventuali attività di trasferimento tecnologico, nonché al grado d'indipendenza raggiunto e alla possibilità di progressione professionale.

5. La valutazione d'idoneità non è positiva se la commissione scientifica accerta che il ricercatore non ha raggiunto il livello parametrico minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 2 al presente regolamento.

6. Superata positivamente la valutazione d'idoneità, il contratto del ricercatore sanitario è rinnovato per ulteriori cinque anni.

7. In caso di valutazione negativa, il ricercatore può presentare alla commissione scientifica un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.

Art. 4.

Valutazione del ricercatore sanitario per l'immissione in ruolo

1. Ai fini della valutazione per l'eventuale immissione nei ruoli del SSN al termine del secondo periodo contrattuale del personale rientrante nel profilo professionale ricercatore sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 428, della legge n. 205 del 2017, è istituita, tenendo conto dell'equilibrio di genere, una commissione scientifica, composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un suo delegato e, per l'IZS, dal direttore generale o da un suo delegato, nonché da due dirigenti dell'Istituto, individuati rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, e da due esperti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministero della salute tra i ricercatori, ivi compresi quelli che svolgono attività presso istituzioni di ricerca internazionali, e uno designato dalla regione in cui ha sede l'Istituto, anche tra il personale esterno alla pubblica amministrazione.

2. La commissione esprime una valutazione per l'eventuale immissione nei ruoli del SSN sulla base dei seguenti elementi di giudizio:

a) esiti delle valutazioni annuali riportati nel corso del secondo quinquennio;

b) indicatori bibliometrici previsti per la partecipazione come responsabile di progetto al bando per la ricerca finalizzata del Ministero della salute per la sezione «Progetti Ordinari clinico-assistenziali»;

c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal e Incites), m - Index;

d) aggiudicazione di due o più bandi di ricerca competitivi vinti in qualità di responsabile di progetto o collaboratore principale di progetto di valore pari o superiore a 150.000 euro oppure aggiudicazione in qualità di responsabile di progetto o corrispondente di progetto di uno o più bandi di medesimo valore complessivo unitamente ad uno o più brevetti o unitamente all'attivazione di uno o più spin off/startup;

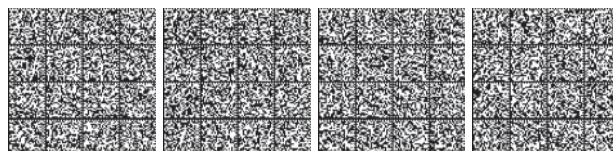
e) relazione redatta dal valutato sulla propria attività di ricerca complessiva, sia in ambito clinico che sperimentale;

f) altre attività di ricerca, comprese quelle in ambito clinico e istituzionale.

3. La relazione di cui al comma 2, lettera e), oltre a quanto già previsto all'articolo 3, comma 4, fa particolare riferimento al grado d'indipendenza raggiunto dal valutato.

4. La valutazione non è positiva se la commissione scientifica accerta che il ricercatore non ha raggiunto il livello parametrico minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 3 al presente regolamento.

5. A seguito di valutazione positiva, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca e nei limiti



delle disponibilità delle risorse finanziarie dell'Istituto, il personale può essere inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto della graduatoria stilata dalla medesima commissione, nei ruoli del SSN, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria.

6. In caso di valutazione negativa, il ricercatore può presentare alla commissione scientifica un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.

Art. 5.

Ricercatore residente all'estero

1. Il ricercatore residente all'estero di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 205 del 2017, può essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dagli Istituti, utilizzando la quota ivi determinata, qualora sia in possesso di una produzione scientifica che, secondo il giudizio della commissione di cui all'articolo 3, comma 2, espresso sulla base degli indicatori contenuti nell'allegato A, paragrafo 1, primo capoverso, soddisfi, anche in via alternativa, i seguenti parametri:

a) raggiungimento della media nazionale ridotta del 35% in almeno tre degli indicatori di cui al paragrafo 1, primo capoverso, dell'Allegato A;

b) aggiudicazione di bandi di ricerca competitivi di importo pari o superiore a 150.000 euro come responsabile o collaboratore principale del gruppo proponente.

2. Al ricercatore assunto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6.

Personale di ricerca - Profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria

1. In relazione al profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, come previsto nell'allegato 1 della sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria del CCNL del comparto sanità, sono identificate, ai fini della valutazione, le seguenti aree di attività:

a) area gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca;

b) area per il trasferimento tecnologico;

c) area di supporto alla ricerca clinica e alle attività del comitato etico (CE);

d) area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

e) area per le attività di biblioteca, di documentazione, comunicazione e divulgazione scientifica;

f) area delle attività tecniche e di laboratorio.

2. La descrizione delle attività di riferimento svolte dal collaboratore nell'ambito delle aree di cui al comma 1, è contenuta nell'Allegato B.

Art. 7.

Valutazione del collaboratore professionale di ricerca sanitaria

1. Il collaboratore di cui all'articolo 6 è soggetto a valutazione annuale da parte del direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore generale dell'IZS. Al collaboratore sono attribuiti gli obiettivi annuali di cui all'Allegato B, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici dall'Istituto, individuati in relazione alla programmazione della ricerca dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS. Il collaboratore, in ordine agli obiettivi, redige apposita relazione sull'attività di supporto alla ricerca svolta.

2. Ai fini della determinazione dei criteri di valutazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2, comma 3.

3. L'esito negativo della valutazione annuale per tre anni consecutivi determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017.

4. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria è soggetto, a conclusione dei primi cinque anni di servizio, a valutazione di idoneità per il passaggio al successivo periodo contrattuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge n. 205 del 2017.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4, si applicano le previsioni di cui all'allegato B e all'articolo 3, per quanto compatibile.

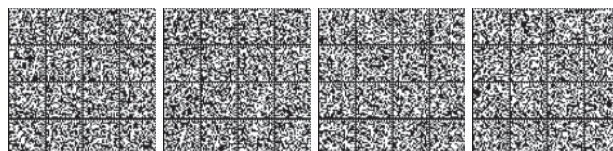
6. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, a conclusione del secondo periodo contrattuale, può essere inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, previa verifica dei requisiti di accesso previsti per il relativo profilo professionale, secondo la disponibilità dei posti in pianta organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Istituto.

7. Ai fini della valutazione per l'ingresso nei ruoli del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 6, si applicano le previsioni di cui all'allegato B, e, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 8.

Regime transitorio

1. In fase di prima applicazione, gli Istituti bandiscono un avviso pubblico ai fini dell'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017, e verificano le istanze pervenute tenendo conto dei predetti requisiti di legge. Tale personale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.



2. Entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione di cui al comma 1, l'Istituto, sentito il direttore scientifico dell'IRCCS o il direttore generale dell'IZS procede alla valutazione finalizzata all'attribuzione delle fasce economiche, ai sensi di quanto previsto dal CCNL del comparto sanità-sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, con effetto dalla predetta data di assunzione.

Art. 9.

Norme finanziarie e finali

1. Ai componenti delle commissioni previste nel presente regolamento non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, ma solo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno che, per i componenti e gli esperti estranei alle amministrazioni dello Stato, è equiparato a quello spettante ai dirigenti di seconda fascia delle stesse, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836.

2. Il Ministero della salute monitora l'applicazione delle griglie di misurazione dell'Allegato B.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2019

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
DADONE

Visto il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3385

ALLEGATO A

1. Elementi tecnici di valutazione.

La valutazione dei ricercatori è compiuta in relazione ai seguenti indicatori:

Field Weighted Citation Impact (FWCI) (Elsevier)

% pubblicazioni in *Top Journal Percentiles* 10% (Elsevier)

% Documenti Citati (Clarivate)

Average Publication Percentile (Clarivate)

% Pubblicazioni nel primo e secondo quartile del JCR (Clarivate)

% Collaborazioni nazionali e internazionali (Clarivate/Elsevier)

La soglia di riferimento per i suddetti indicatori concerne sia l'area complessiva di «medicina» o di «veterinaria» sia l'area specifica di ricerca. Il ricercatore, entro il penultimo anno del contratto in corso, comunica, alla direzione scientifica dell'IRCCS o alla direzione generale dell'IZS, l'area specifica di riferimento – coerentemente con il suo ambito di ricerca - presente nei sistemi bibliometrici internazionali di riferimento, separatamente per il fornitore *Elsevier* e *Clarivate*, nella quale intende essere valutato in aggiunta alla valutazione nell'area complessiva di «medicina» o «veterinaria». A tal fine è vincolante l'utilizzo del codice Orcid relativo al ricercatore specifico.

Per il superamento degli indicatori soglia si considera il valore più favorevole tra l'area complessiva di medicina o veterinaria e l'area specifica selezionata, per almeno uno degli ultimi tre anni.

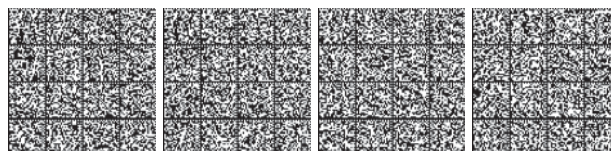
2. Parametri tecnici di valutazione pluriennale dei ricercatori.

Costituisce parametro minimo, a fini valutativi, il raggiungimento della media nazionale ridotta del 35% in almeno tre degli indicatori di cui al paragrafo 1 del presente Allegato nonché il superamento di almeno tre dei predetti indicatori rispetto al valore obiettivo da valutare nei tre anni precedenti la conclusione del quinquennio, al netto di congedi e aspettative, oppure l'aggiudicazione di grant competitivi <150.000 euro come PI/Co-PI/Collaboratore principale del gruppo proponente.

3. Parametri tecnici di valutazione per l'ingresso nei ruoli del SSN.

Costituisce parametro minimo, a fini valutativi, il raggiungimento della media nazionale in almeno quattro tra gli indicatori, di cui al paragrafo 1 del presente Allegato, rispetto al valore target, da valutare negli ultimi tre anni del secondo quinquennio, al netto di congedi e aspettative, oppure l'aggiudicazione di:

- a) almeno due grant competitivi di valore economico pari o superiore a 250.000 euro in qualità di PI/Co-PI;
- b) almeno un grant competitivo di valore economico pari o superiore a 250.000 euro in qualità di PI/Co-PI e almeno 1 brevetto;
- c) almeno un grant competitivo di valore economico superiore ai 250.000 euro in qualità di PI/Co-PI e almeno un'attivazione di spin off/startup.



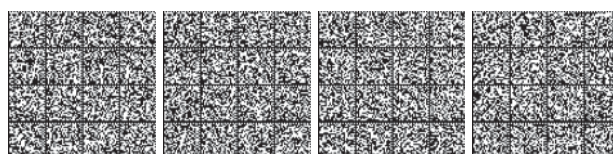
Profilo Collaboratore professionale di ricerca sanitaria**1. Elementi per la valutazione**

Il singolo collaboratore può afferire ad una o più aree tra quelle individuate nell'articolo 6, comma 1, del decreto a seconda della sua professionalità, della dimensione e dell'organizzazione dell'Istituto in cui opera e ai volumi dell'attività di ricerca dell'Istituto medesimo.

Ai fini della valutazione, per ciascuna area di attività sono individuate le seguenti quattro dimensioni:

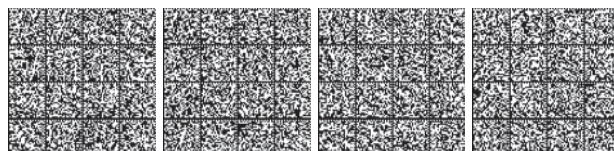
1. Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza
2. Lavorare in equipe ed integrarsi professionalmente e sviluppare senso di appartenenza
3. Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati
4. Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato alla sua attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo

Per ciascuna delle sei aree di attività all'interno delle quali il collaboratore può operare, e per ognuna delle predette dimensioni di valutazione, sono di seguito indicati a titolo di indirizzo obiettivi/attività con il relativo indicatore come base per la predisposizione delle schede di valutazione:

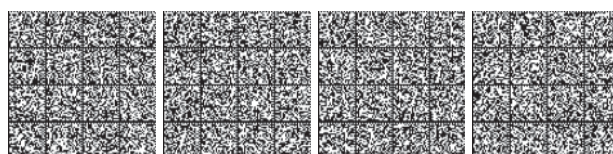


lett. a) Area gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca

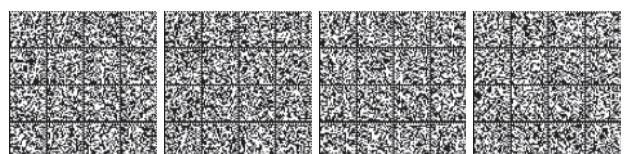
DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	a) utilizzo di portali di enti finanziatori nazionali e internazionali; b) predisposizione e gestione di atti amministrativi necessari allo svolgimento dei progetti di ricerca; c) applicazione delle procedure e regolamenti interni relativi alle attività di ricerca; d) individuazione e supporto ai ricercatori per la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali e internazionali; e) coordinamento dell'intero processo di presentazione, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca	1) % Progetti selezionati e promossi presso i ricercatori 2) % Documenti predisposti rispetto a quelli assegnati: • accordi di partenariato, documenti; • report tecnico-finanziari; • piani di spesa 3) % Attività assegnate gestite coerentemente con i regolamenti e le procedure interne 4) N. Progetti selezionati e presentati agli enti finanziatori 5) % di documenti verificati, monitorati e controllati: • accordi di partenariato, documenti; • report tecnico-finanziari; • piani di spesa	



DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Lavorare in equipe, integrarsi professionalmente, sviluppare senso di appartenenza e capacità decisionale	a) collaborazione con i colleghi interni ed esterni alla struttura; b) coinvolgimento nelle diverse attività della struttura di appartenenza; c) adattabilità alle esigenze della struttura; d) coordinamento e problem solving in situazioni di complessità nella gestione dei progetti; e) identificazione di aree di criticità e individuazione di possibili soluzioni .	1) N. documenti aggiornati, revisionati e predisposti in maniera condivisa con altri uffici 2) % attività svolte a supporto dei colleghi non direttamente correlate a compiti e funzioni assegnate a completamento di attività trasversali a diverse aree 3) N. di note, report, schede di analisi di criticità procedurali, soluzioni proposte, analisi swot	

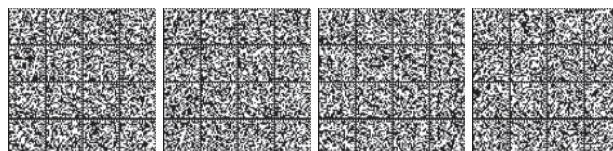


Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati anche coordinando diverse professionalità coinvolte.	a) puntualità, accuratezza e rapidità nell'esecuzione dell'attività; b) ottimizzazione delle modalità operative; c) modelli di semplificazione delle attività e delle procedure	1) N. Progetti, relazioni e prodotti consegnati nel rispetto delle scadenze 2) % Report/Schede di monitoraggio contabile dei progetti di ricerca con utilizzo di database e ERP 3) % di documenti utili ai fini della programmazione degli interventi: cronoprogrammi, deadline per progetti, relazioni e prodotti consegnati nel rispetto delle scadenze 4) N. proposte per strumenti standard per predisposizione di Report/Schede di monitoraggio contabile dei progetti 5) N. di Revisioni linguistiche di testi scientifici / articoli per presentazioni o poster	
Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato all'attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo, anche proponendo soluzioni innovative/migliorative	a) autonomia tecnico/professionale nella conduzione di attività rispetto delle direttive emanate dal Responsabile della struttura, b) autonomia nella predisposizione di comunicazioni, documenti e report, anche semilavorati; c) contributo alla redazione e proposta di procedure e regolamenti interni relativi alle attività di ricerca.	1) % Progetti seguiti in maniera autonoma dalla fase di presentazione alla fase di rendicontazione 2) N. Relazioni attività amministrative per gli organi istituzionali dell'ente 3) N. Revisioni linguistiche svolte in autonomia di testi scientifici / articoli per presentazioni o poster 4) N. proposte di semplificazioni amministrative: nuovi regolamenti e attivazione di procedure interne efficienti	

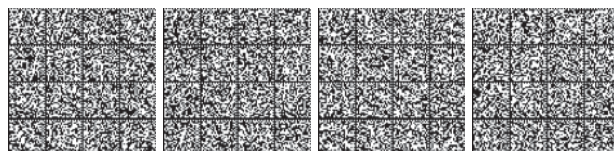


lett. b) Area per il Trasferimento Tecnologico

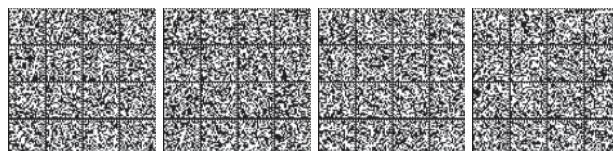
DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	a) stesura ed attuazione delle negoziazioni e degli accordi di riservatezza, di trasferimento materiale e riservatezza in generale (anche in lingua inglese); b) scouting precoce di potenziali risultati brevettabili tra gli out come di ricerca; c) messa in atto degli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale dell'Ente (proprietà intellettuale e Know-how) e gestione del portafoglio brevetti; d) negoziazione e stesura dei contratti di valorizzazione (licenze, cessione, co-sviluppo, ecc.) di brevetti e titoli proprietà industriale in genere e predisposizione degli atti amministrativi dell'Istituto; e) individuazione delle strategie di valorizzazione di singoli titoli di proprietà intellettuale basate su analisi di mercato e marketing e attuabili.	1) N. accordi di confidenzialità (Mutual Disclosure Agreement (MDA), bilaterali 2) % Non Disclosure Agreement (NDA) unilaterali) sottoscritti su numero totale di MDA/NDA inviati; 3) % Accordi di Trasferimento di Materiale (Material Transfer Agreement (MTA) sottoscritti su numero totale MTA inviati. 4) N. domande di brevetto di priorità depositate 5) N. di proposte di domande di brevetti (disclosure form) raccolte (scouting & patenting); 6) % progetti innovativi di tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca avviati su N. di progetti analizzati e studiati 7) % di famiglie brevettuali concesse in licenza su N. di famiglie brevettuali del portafoglio (licensing). 8) N. pratiche di archiviazione dati/ documenti, pagamento/incasso fatture, disposizioni e determinazioni	



DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Lavorare in equipe, integrarsi professionalmente, sviluppare senso di appartenenza e capacità decisionale	a) collaborazione con i colleghi interni ed esterni alla struttura; b) coinvolgimento nelle diverse attività della struttura di appartenenza; c) adattabilità alle esigenze della struttura	1) N. documenti predisposti in maniera condivisa con altri uffici su indicazione del proprio Responsabile 2) N. attività svolte a supporto dei colleghi non direttamente correlate a compiti e funzioni assegnate	
Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati anche coordinando diverse professionalità coinvolte.	a) individuazione strategie di sfruttamento più opportune per la valorizzazione dei singoli titoli di proprietà intellettuale; b) puntualità, accuratezza e rapidità nell'esecuzione dell'attività; c) ottimizzazione delle modalità operative e sviluppo/sostegno alla crescita della cultura dei ricercatori in materia di TT	1) N. analisi di mercato e marketing volute a verificare la fattibilità brevettuale 2) % NDA + MDA + MTA sottoscritti nel rispetto delle procedure e scadenze 3) % di brevetti depositati nel rispetto di procedure e scadenze 4) N. corsi di formazione proposti e realizzati dedicati ai ricercatori su materie legate al TT	

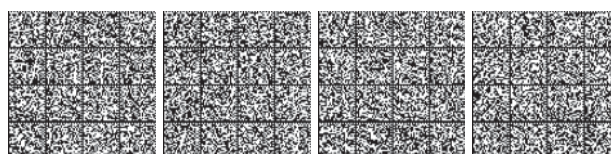


Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato all'attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo, anche proponendo soluzioni innovative/migliorative	a) autonomia tecnico/professionale nella conduzione di attività rispetto alle direttive emanate dal Responsabile della struttura; b) autonomia nella predisposizione di bozze di comunicazioni, documenti e report; c) gestione del portfolio brevettuale dell'Istituto; d) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.	1) N. attività condotte in autonomia / numero di attività totali assegnate 2) N. accordi relativi ad attività di ricerca (accordi di riservatezza, per il trasferimento di materiali di ricerca, di collaborazione scientifica, ecc.) 3) % di partecipazione a formazione sul totale proposto	
---	---	--	--

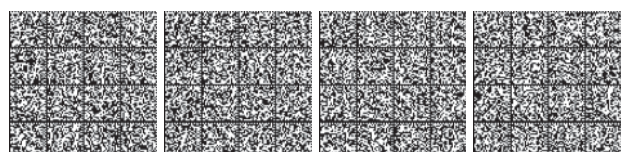


lett. c) Area di supporto alla Ricerca Clinica e alle attività del CE

DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	a) supporto alla progettazione degli studi no profit, anche osservazionali e di carattere epidemiologico (scelta e disegno dello studio, stesura protocollo, analisi fattibilità, calcolo statistico, definizione dei costi); b) analisi e validazione degli studi profit; c) gestione e utilizzo dell'Osservatorio per le Sperimentazioni cliniche; d) validazione e strutturazione dei CRF (Case Report Form); e) supporto alla progettazione e gestione database dedicati; f) attività connesse alla sottoscrizione dei contratti; g) attività connesse alla gestione dello studio, dall'arruolamento dei pazienti, alla raccolta, gestione ed analisi dati, ai rapporti con lo sponsor e/o CRO Contract Research Organization al monitoraggio amministrativo, redazione di relazioni e rendiconti economici; h) analisi statistica; i) attività di monitoraggio degli studi al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle norme; l) gestione del processo relativo all'uso "compassionevole del farmaco"; m) organizzazione e gestione delle sedute del CE;	1) % di attività assegnate svolte in maniera completa / totale attività svolte dalla struttura competente 2) % delle attività assegnate gestite correttamente nel rispetto delle tempistiche programmate 3) % di progetti alla cui parte statistica si è attivamente partecipato 4) Numero di strumenti di analisi statistica appresi / numero totale di strumenti di analisi statistica conosciuti alla precedente valutazione 5) Numero di richieste interne di consulenza statistica valutate / numero totale di richieste di consulenza ricevute 6) % di attività assegnate svolte in maniera completa / totale attività svolte dalla struttura competente 7) N. di report con tempistica e analisi degli studi clinici in corso	

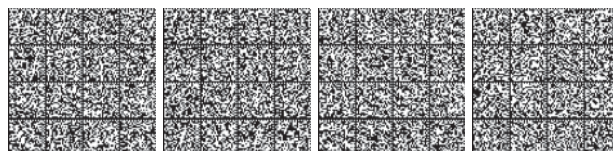


	n) predisposizione della documentazione richiesta per l'autorizzazione ai Comitati Etici e alle autorità competenti; o) monitoraggio amministrativo degli studi dell'Ente		
DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Lavorare in equipe, integrarsi professionalmente, sviluppare senso di appartenenza e capacità decisionale	a) collaborazione con i colleghi interni ed esterni alla struttura; b) coinvolgimento nelle diverse attività della struttura di appartenenza; c) adattabilità alle esigenze della struttura.	1) % Partecipazione a riunioni di staff e di coordinamento 2) N. Attività svolte a supporto dei colleghi, non direttamente correlate a compiti e funzioni assegnate	
Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati anche coordinando diverse professionalità coinvolte.	a) supporto alla progettazione e gestione di database dedicati; b) monitoraggio amministrativo, redazione di relazioni e rendiconti economici; c) verifica del raggiungimento degli obiettivi degli studi nel rispetto delle norme; d) definizione delle procedure interne e relativi aggiornamenti; e) attività istruttoria di tutti gli studi clinici e relativi emendamenti.	1) N. database progettati o utilizzati 2) % di documenti/report predisposti nei termini previsti. 3) Numero di procedure seguite sul numero totale 4) Numero di documenti e atti amministrativi predisposti	
Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato all'attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo, anche proponendo soluzioni innovative/migliorative	a) autonomia tecnico/professionale nella conduzione di attività rispetto delle direttive emanate dal Responsabile della struttura; b) conoscenza della normativa di riferimento; c) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.	1) N. proposte di soluzioni migliorative 2) N. di pratiche portate a termine nei tempi previsti 3) % di partecipazione a corsi sul totale proposto.	

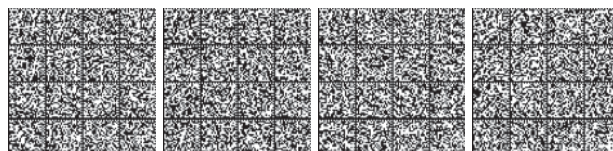


lett. d) Area delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT)

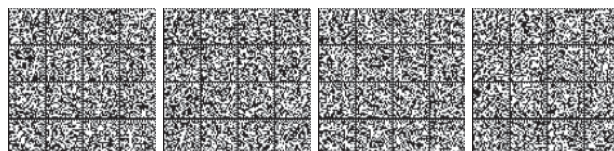
DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	a) costruzione e gestione di data base dedicati alla ricerca; b) disegno e gestione dei principali strumenti informatici e programmi di gestione della ricerca; c) proposta, gestione e studio di modelli per la valutazione e il monitoraggio della produzione scientifica, dei trial, delle piattaforme di monitoraggio delle sperimentazioni e della ricerca; d) interfaccia e implementazione per la gestione delle reti pubblico/private dedicate alla ricerca sanitaria.	1) % database/case report form elaborati/gestiti 2) N. aggiornamenti dei flussi informativi verso Regione e Ministero su totale richiesto 3) N. di i registri, biobanche e altre piattaforme di riferimento progettate/gestite 4) % di strumenti e programmi realizzati/implementati/gestiti 5) % dell'aggiornamento dei flussi informativi	
Lavorare in equipe, integrarsi professionalmente, sviluppare senso di appartenenza e capacità decisionale	a) "Customing": capacità di rispondere alle specifiche esigenze delle diverse strutture dell'Ente; b) collaborazione con i colleghi interni ed esterni alla struttura; c) coinvolgimento nelle diverse attività della struttura di appartenenza.	1) % di applicazioni utili alla ricerca progettate/implementate 2) N. Attività svolte a supporto dei colleghi, non direttamente correlate a compiti e funzioni assegnate	



Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati anche coordinando diverse professionalità coinvolte.	a) efficace gestione, aggiornamento, upgrading e manutenzione di registri, biobanche e piattaforme di riferimento; a) puntualità, accuratezza e rapidità nell'esecuzione dell'attività; b) ottimizzazione delle modalità operative	1) N. interventi attuati di aggiornamento, upgrading e manutenzione 2) % di compiti/carichi di lavoro portati a termine nelle tempistiche definite 3) N. proposte di soluzioni migliorative e innovative dei sistemi di supporto ai processi di ricerca	
--	---	--	--

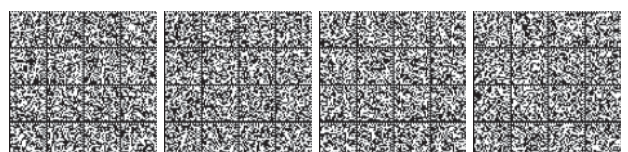


DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato all'attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo, anche proponendo soluzioni innovative/migliorative	a) autonomia tecnico/professionale nella conduzione di attività nel rispetto delle direttive emanate dal Responsabile della struttura; b) capacità di progettare e sviluppare nuove applicazioni utili alla ricerca c) Conoscenza delle normative di riferimento (es. privacy); d) Utilizzo e conoscenza dei nuovi prodotti tecnologici anche attraverso la realizzazione di nuove applicazioni per i sistemi smart.	1) % risposte di innovazione (calcolato Numero risposte/numero domande ricercatori a bisogno di innovazione prodotto) 2) % di processi di innovazione gestiti in autonomia 3) % di corretto adempimento delle procedure svolte in autonomia 4) capacità di partecipare attivamente ad almeno N° ricerca/anno in cui venga sviluppata innovazione tecnologica in progetto di ricerca	

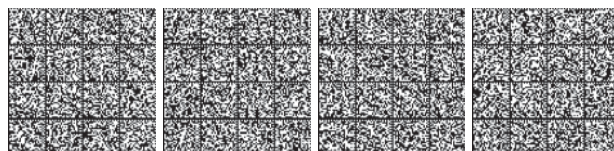


Lett. e) Area per le attività di documentazione, comunicazione e divulgazione scientifica

DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	a) valutazione dell'attività di ricerca, e della produttività scientifica con strumenti bibliometrici; b) attività supporto della comunicazione scientifica: • divulgazione e valorizzazione dell'attività scientifica; • disseminazione di progetti di ricerca; • progettazione e realizzazione di testi e prodotti grafici; c) programmazione, gestione e promozione dei servizi librari, documentali, informativi; d) retrieval e diffusione di strumenti bibliografici e documentali; Scientific editing; e) supporto e divulgazione delle attività di formazione in ambito scientifico (Alta Formazione, formazione per studi e progetti di ricerca.)	1) % attività svolte nel rispetto delle tempistiche e delle scadenze / attività assegnate; 2) N. di report e piani sviluppati per le attività descritte (es. piani di formazione e comunicazione, dissemination plan di progetto); 3) N. di schede predisposte a supporto dei ricercatori per verifica di eleggibilità a bandi o finanziamenti 4) N. di eventi formativi organizzati / gestiti / promossi	
DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Lavorare in equipe, integrarsi professionalmente, sviluppare senso di appartenenza e capacità decisionale	a) collaborazione con i colleghi interni ed esterni alla struttura; b) coinvolgimento nelle diverse attività della struttura di appartenenza; c) adattabilità alle esigenze della struttura	1) N. documenti predisposti in maniera condivisa con altri uffici su indicazione del proprio Responsabile 2) N. attività svolte a supporto dei colleghi, non direttamente correlate a compiti e funzioni assegnate	

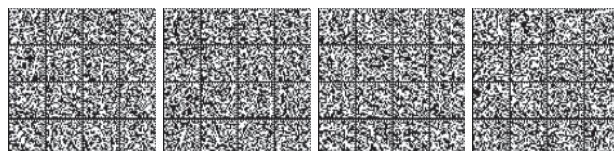


Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati anche coordinando diverse professionalità coinvolte.	a) programmazione, gestione e promozione dei servizi librari, documentali, informativi; b) puntualità, accuratezza e rapidità nell'esecuzione dell'attività; c) capacità di proporre soluzioni innovative / migliorative del servizio offerto	1) N. proposte di soluzioni migliorative e di sostegno alla comunicazione interna 2) % di compiti/carichi di lavoro portati a termine nelle tempistiche definite 3) N. modalità operative ottimizzate	
Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato all'attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo, anche proponendo soluzioni innovative/migliorative	a) autonomia professionale nella conduzione di attività nel rispetto delle direttive emanate dal Responsabile della struttura; b) autonomia nella predisposizione di bozze di comunicazioni, documenti e report; c) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.	1) % di attività condotte in autonomia su attività totali assegnate; 2) N di proposte migliorative presentate 3) % di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento sul totale proposto.	



lett. f) Area delle attività tecniche e di laboratorio

DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	a) conduzione tecnica e/o statistica dello studio; b) sviluppo, aggiornamento e stesura di metodiche e procedure analitiche; c) calibrazione, taratura e verifica delle strumentazioni dedicate alla ricerca; d) convalida dei metodi analitici con emissione di protocolli.	1) % attività svolta rispetto alla totalità delle attività previste 2) % di partecipazioni alla stesura di articoli su riviste con IF e di progetti di ricerca 3) % di contributi per aggiornamento /stesura di metodiche e procedure analitiche 4) % di processi di calibrazione, taratura e verifica delle strumentazioni seguiti rispetto alle esigenze della struttura di appartenenza	
Lavorare in equipe, integrarsi professionalmente, sviluppare senso di appartenenza e capacità decisionale	a) collaborazione con i colleghi interni ed esterni alla struttura; b) coinvolgimento nelle diverse attività della struttura di appartenenza; c) adattabilità alle esigenze della struttura.	1) N. attività svolte in maniera condivisa con altre strutture/gruppi di lavoro su indicazione del proprio Responsabile 2) N. attività svolte a supporto dei colleghi non direttamente correlate a compiti e funzioni assegnate	

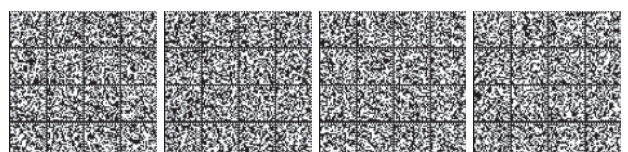


DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati anche coordinando diverse professionalità coinvolte.	a) a) puntualità, accuratezza e rapidità nell'esecuzione dell'attività; b) b) ottimizzazione delle modalità operative; c) attività di tutoring e formazione del personale di nuovo ingresso.	1) % di esperimenti effettuati nel rispetto delle scadenze 2) % attività svolta rispetto alla totalità delle attività previste dalla ricerca 3) N. di personale per cui si è svolta attività di tutoring/affiancamento	
Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato all'attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo, anche proponendo soluzioni innovative/migliorative	a) autonomia tecnico/professionale nella conduzione di attività nel rispetto delle direttive emanate dal Responsabile della struttura; b) proposta di soluzioni migliorative alle procedure sperimentali; c) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.	1) % di esperimenti seguiti in maniera autonoma dalla fase di stesura del protocollo alla fase di analisi dei risultati. 2) % di corretto adempimento delle procedure analitiche svolte in autonomia 3) N. proposte e attuazione di soluzioni migliorative 4) % di partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento sul totale proposto.	

L'Istituto declina con proprio provvedimento una griglia di valutazione per ognuna delle 4 dimensioni di valutazione tenendo conto dei fattori legati alle dinamiche interne all'Istituto quali le dimensioni del medesimo, l'attribuzione del collaboratore ad una o più aree e l'entità del personale assegnato all'area e la misurazione dei valori soglia rispetto all'annualità da valutare.

2.Valutazione d'idoneità

La valutazione di idoneità è effettuata sulla base di un giudizio motivato sulla base dei seguenti elementi, tenendo conto anche degli esiti delle valutazioni annuali del periodo quinquennale in esame.



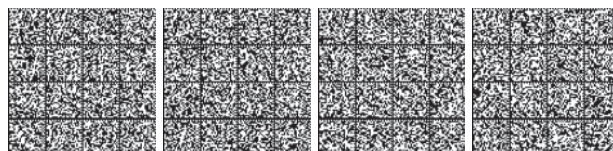
Dimensione di valutazione	Peso (più o meno 5%)
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	10%
Lavorare in equipe ed integrarsi professionalmente e sviluppare senso di appartenenza	25%
Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati	35%
Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato alla sua attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo	30%
Totale	100%

3.Valutazione per l'ingresso nei ruoli del SSN

La valutazione per l'ingresso nei ruoli del SSN è effettuata sulla base di un giudizio motivato sulla base dei seguenti elementi, tenendo conto anche degli esiti delle valutazioni annuali del secondo periodo quinquennale e della relazione redatta dal valutato sull'attività di supporto alla ricerca svolta:

<u>Dimensione di valutazione</u>	<u>Peso</u>
1. Contribuire al raggiungimento dei risultati di ricerca della struttura di appartenenza	10 %
2. Lavorare in equipe ed integrarsi professionalmente e sviluppare senso di appartenenza	20 %
3. Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati	30 %
4. Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato alla sua attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo	40 %
	100%

La soglia minima prevista è almeno il 90% del totale.



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— La legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 422 a 434:

«422. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

423. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 422 è disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 424 a 434, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. In relazione a quanto previsto dal comma 422, gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al direttore generale.

424. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 424.

426. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 424 nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 427. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 424.

427. Il personale assunto ai sensi del comma 426 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424.

428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della salute previsto dal comma 427.

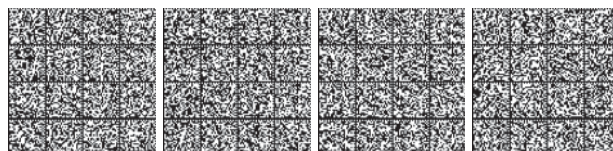
429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di elevata professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 426, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 424.

430. Gli Istituti possono altresì utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.

431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.

433. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 432, gli Istituti, in deroga all'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 424.



434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da 422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.»

— La legge 30 dicembre 2018, n. 145, reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 543:

«543. Al comma 432 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “procedura selettiva pubblica” sono inserite le seguenti: “ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica”;

b) dopo le parole: “un’anzianità di servizio” sono inserite le seguenti: “ovvero sia stato titolare di borsa di studio”».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, reca «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

— Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, reca «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183».

— Si riporta il testo degli articoli 9 e seguenti relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali:

«Art. 9 (*Modalità di esercizio delle funzioni*). — 1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.

3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui al comma 2, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Art. 10 (*Principi per l'esercizio delle competenze regionali*).

— 1. Le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;

b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:

1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in ap-

plicazione dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto.

3. Il piano sanitario regionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.

Art. 11 (*Organi*). — 1. Sono organi degli Istituti:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, ed è composto da tre a cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.

3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

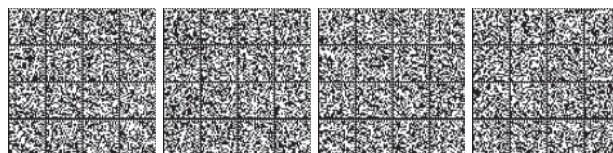
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

4. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute.

6. Il direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti e, specificamente, in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel



settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

7. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.

8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente decreto legislativo.

Art. 12 (*Statuto e regolamento*). — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'art. 10, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto è approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome competenti in caso di istituti interregionali. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 1.

3. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 4.

Art. 13 (*Comitato di supporto strategico*). — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, è costituito, presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.

2. Il Comitato svolge attività di supporto strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate anche le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 14 (*Controlli*). — 1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3 e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 15 (*Disposizioni transitorie*). — 1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei revisori dei conti l'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilità di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.

2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'art. 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 262 dell'8 novembre 2008, è prorogato fino all'insediamento del Comitato di cui all'art. 13.

Art. 16 (*Abrogazioni*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'art. 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo.

2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'art. 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo.

— Il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto sanità — sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria — è stato stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017. Si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3 (*Istituzione nuovi profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria*). — 1. Sono istituiti i seguenti due nuovi profili professionali relativi al personale disciplinato nella presente sezione:

a) Ricercatore sanitario, collocato nella categoria D livello D super;

b) Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato nella categoria D.

2. I contenuti professionali dei profili di cui al comma 1 sono definiti nelle declaratorie di cui all'allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente CCNL.

3. Per ciascuno dei profili professionali di cui al comma 1 sono individuate le tre posizioni retributive indicate di seguito, i cui valori corrispondenti sono riportati nell'allegata tabella A:

a) Posizione retributiva iniziale;

b) Posizione retributiva intermedia;

c) Posizione retributiva elevata.».

Note all'art. 2:

— Per l'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per l'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per l'art. 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per l'art. 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per l'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per l'art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 9:

— La legge 28 dicembre 1973, n. 836, reca «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali». Si riporta il testo dell'art. 28:

«Art. 28. — Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito dalla amministrazione che ha disposto l'invio in missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di dirigente generale.».

19G00167

